

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 1° AGOSTO 2012

Decreto 1065 del 6 Aprile 2016

Liquidazione a favore dell'Ing. Giorgio Pini, C.F. PNIGRG52E20F257K - P. IVA 00794460360, del saldo del compenso relativo all'incarico di componente del collegio dei tecnici, ex artt. 21 e ss., D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. per la determinazione dell'indennità definitiva di esproprio per pubblica utilità nel procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) in Comune di Cavezzo (MO).

Visto:

- la legge 24.02.1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n. 1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'articolo 10 del Decreto Legge 22.06.2012 n. 83, convertito dalla Legge 07.08.2012 n. 134, recante "misure urgenti per la crescita del paese";
- il Decreto Legge 26.04.2013 n. 43 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.06.2013 n. 71, con il quale, tra l'altro, viene prorogato al 31.12.2014 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

- il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, con il quale, all'articolo 7, comma 9 ter, lo stato di emergenza è prorogato fino al 31 dicembre 2015;
- il Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, con il quale, all'articolo 13, comma 1, lo stato di emergenza è prorogato fino al 31 dicembre 2016;
- il Decreto Legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31.12.2018;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 10, D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella Legge n. 134 del 7 agosto 2012, il quale enuncia che "i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi - destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F", ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 - ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi";

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 07 agosto 2012, dispone che i "Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei Comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate";

Vista:

- l'ordinanza del Commissario Delegato n. 23 del 14 agosto 2012 per la realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) e successive modifiche, integrazioni e rimodulazioni;

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare al sottoscritto Commissario Delegato l'indicazione delle aree all'interno delle quali realizzare i Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR);

Rilevato che con ordinanza n. 40 del 14/09/2012 e successive modifiche e integrazioni si è provveduto alla localizzazione delle aree ed a disporre la loro occupazione d'urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

Considerato che i Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinati ad una durevole utilizzazione, in relazione al periodo di tempo necessario per la ricostruzione degli edifici distrutti o alla riparazione di quelli gravemente danneggiati e pertanto inagibili;

Considerato altresì che è risultato opportuno procedere all'esproprio di alcune delle aree sopra localizzate, stante la realizzazione delle opere di urbanizzazione effettuate sulle aree occupate, e la necessità di garantire la continuità nell'utilizzo delle strutture residenziali, nonché il futuro utilizzo come aree di protezione civile;

Rilevato che è stato disposto di avvalersi dell'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) al fine di effettuare le operazioni di immissione in possesso, nonché la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e/o di occupazione temporanea;

Dato atto che l'Agenzia delle Entrate ha elaborato le necessarie stime in apposite schede dedicate ad ogni singola proprietà oggetto di espropriazione, e conservate agli atti dell'Autorità Espropriante, così come quelle realizzate per l'area interessata dalle procedure PMAR;

Tenuto conto che il comma 4 dell'art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l'indennità provvisoria e/o quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in possesso e che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., con Decreto del Commissario Delegato n. 1055 del 16 ottobre 2013 si è proceduto in tal senso, notificando agli interessati le indennità provvisorie determinate dalla Agenzia delle Entrate territorialmente competente;

Rilevato che il Commissario Delegato ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'espropriazione delle aree in argomento;

Rilevato che i proprietari non hanno dato alcun riscontro alle notifiche effettuate, ovvero hanno

esplicitamente rifiutato l'indennità provvisoria così quantificata e che, a norma dell'art. 20, comma 14, D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., l'indennità provvisoria proposta è stata pertanto ritenuta non concordata;

Rilevato che a seguito del deposito dell'indennità provvisoria a favore dei proprietari dei procedimenti espropriativi PMAR 1 in Comune di Cavezzo (MO), senza le maggiorazioni di cui all'art. 45, D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., il Commissario delegato ha emanato il decreto di esproprio n. 295 del 28/02/2014;

Considerato che i proprietari hanno richiesto l'attivazione del procedimento di cui all'art. 21, commi 2 e ss., D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., al fine della determinazione mediante terna tecnica dell'indennità di espropriazione ed occupazione per la procedura PMAR 1 in oggetto, depositando contestualmente istanza per la nomina del terzo tecnico al Presidente del Tribunale territorialmente competente;

Considerato che, a seguito del deposito dell'istanza relativa, il Presidente del Tribunale territorialmente competente ha nominato il terzo tecnico nella persona dell'Ing. Giorgio Pini, C.F. PNIGRG52E20F257K - P. IVA 00794460360, ex art. 21, comma 4, D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.;

Dato atto che con decreto del Commissario Delegato n. 1209 dell'8 luglio 2015, la stessa Autorità espropriante ha preso atto e confermato la nomina del terzo tecnico di cui sopra;

Dato atto che in data 18 novembre 2015, la terna dei tecnici ha sottoscritto la relazione per la determinazione dell'indennità definitiva di espropriazione, ed in data 27 novembre 2015, la stessa relazione è stata depositata presso l'Autorità espropriante (Prot. CR.2015.56941, agli atti dell'Autorità espropriante), ex art. 21, comma 10, D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.;

Rilevato che l'art. 21, comma 6, lett. b), D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., enuncia "*che le spese per la nomina dei tecnici: [...]*

b) sono poste a carico del proprietario se la stima è inferiore alla somma determinata in via provvisoria, sono divise per metà tra il beneficiario dell'esproprio e l'espropriato se la differenza con la somma determinata in via provvisoria non supera in aumento il decimo e, negli altri casi, sono poste a carico del beneficiario dell'esproprio";

Considerato che la stima della terna tecnica è superiore in aumento ad 1/10 rispetto a quella determinata dall'Autorità espropriante, e ad oggi le spese di liquidazione del compenso relativo ai professionisti del collegio dei tecnici dovrebbe ritenersi a carico del beneficiario Commissario Delegato;

Rilevato che l'Autorità espropriante non ha condiviso la determinazione definitiva contenuta nella relazione depositata dai tecnici, ed ha impugnato la stessa stima in via giurisdizionale, con incerte conseguenze circa la definitiva responsabilità delle competenze concernenti le spese relative ai professionisti componenti il collegio tecnico;

Dato atto tuttavia che la procedura di stima del collegio dei tecnici e, conseguentemente, l'attività professionale di ogni singolo tecnico è stata portata a termine regolarmente con il

deposito di ciascuna relazione di stima;

Vista la Fattura presentata dall'Ing. Giorgio Pini, C.F. PNIGRG52E20F257K - P. IVA 00794460360, così come descritta nella tabella che segue:

| A - Numero Fattura | B - Data emissione | D - Importo Lordo (oneri previdenziali ed IVA 22% compresa) | C - Ritenuta |
|--------------------|--------------------|--|--------------|
| 01/01 | 31/03/2016 | € 1.557,79 | € 245,55 |

Ritenuto che si possa procedere alla liquidazione dell'importo lordo (oneri previdenziali ed IVA 22% compresa), descritto nella tabella di cui sopra, in favore dell'Ing. Giorgio Pini, C.F. PNIGRG52E20F257K - P. IVA 00794460360, a saldo del compenso relativo ad "incarico per l'espletamento delle attività di cui all'art. 21 D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., di cui al Decreto di presa d'atto del Commissario delegato n. 1209 dell'8 luglio 2015";

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa dell'importo sopra indicato (oneri previdenziali ed IVA 22% compresa), è ricompresa nei quadri economici delle opere cui le aree espropriate si riferiscono, ed è assicurata dallo stanziamento previsto all'articolo 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 01/08/2012, pubblicata sulla G.U. n. 180 del 03/08/2012;

- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L. 74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122;

Visto l'art. 2.4 della determinazione ANAC n. 10 del 22 dicembre 2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle indennità espropriative liquidate delle pubbliche amministrazioni;

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Bologna intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna - D.L. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che le spese per la nomina dei tecnici costituenti il collegio per la determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione ed occupazione sono poste a

carico del proprietario se la stima è inferiore alla somma determinata in via provvisoria, sono divise per metà tra il beneficiario dell'esproprio e l'espropriato se la differenza con la somma determinata in via provvisoria non supera in aumento il decimo e, negli altri casi, sono poste a carico del beneficiario dell'esproprio, ex art. 21, comma 6, lett. b), D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.;

- 3) di dare atto che nel caso di specie la differenza tra la stima della terna tecnica e la stima determinata in via provvisoria dall'Autorità espropriante, per mezzo dell'Agenzia Entrate - Territorio, supera in aumento il decimo;
- 4) di dare atto che l'Autorità espropriante non ha condiviso la determinazione definitiva contenuta nella relazione depositata dai tecnici, ed ha impugnato la stima in via giurisdizionale, con incerte conseguenze circa la definitiva responsabilità delle competenze concernenti le spese relative ai professionisti componenti il collegio tecnico;
- 5) di dare atto che l'attività professionale di ogni singolo tecnico è conclusa, ed i lavori sono stati portati a termine con il deposito della relazione di stima;
- 6) di corrispondere all'Ing. Giorgio Pini, C.F. PNIGRG52E20F257K - P. IVA 00794460360, la somma lorda relativa al saldo del compenso per l'incarico di componente del collegio dei tecnici, ex artt. 21 e ss., D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., così come previsto con decreto del Commissario delegato n. 1209 dell'8 luglio 2015, specificata nella seguente tabella:

| A - Numero Fattura | B - Data emissione | D - Importo Lordo (oneri previdenziali ed IVA 22% compresa) |
|--------------------|--------------------|--|
| 01/01 | 31/03/2016 | € 1.557,79 |

- 7) di liquidare la spesa a favore del professionista Ing. Giorgio Pini, C.F. PNIGRG52E20F257K - P. IVA 00794460360, così come specificata nella seguente tabella:

| <i>N. Fattura e data</i> | <i>Compenso al lordo della ritenuta</i> | <i>Ritenuta d'acconto</i> | <i>Compenso netto</i> |
|--------------------------|---|---------------------------|-----------------------|
| 01/01 – 31/03/2016 | € 1.557,79 | € 245,55 | € 1.312,24 |

dando atto che la spesa è ricompresa nei quadri economici delle opere cui le aree espropriate si riferiscono, e grava sulle risorse del fondo previsto all'articolo 2 del D.Lgs. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 01/08/2012, pubblicata sulla G.U. n. 180 del 03/08/2012;

- 8) di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile affinché provveda alla conseguente emissione dell'ordinativo di pagamento di cui al punto 7) a valere sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.L. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

- 9) di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il versamento erariale dell'IRPEF così come da tabella che segue, entro i termini di legge:

| <i>N. Fattura e data</i> | <i>Ritenuta euro</i> |
|--------------------------|----------------------|
| 01/01 - 31/03/2016 | € 245,55 |

Bologna

Stefano Bonaccini

(Firmato digitalmente)